

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Lunedì 8 Gennaio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Inghilterra e Belgio, Francia, Austria e Germania, Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del ministro della marina, in udienza del 26 novembre 1865 sul regolamento per gli operai avventizi dei regi stabilimenti marittimi.

SIRE,

L'ammissione, la disciplina ed il licenziamento degli operai avventizi nei regi stabilimenti marittimi vennero finora regolati o da consuetudini locali o da disposizioni emanate dagli antichi comandanti generali delle cattedre marine o dagli attuali comandanti in capo in seguito ad approvazione ministeriale.

Tali disparate ed incomplete norme in un servizio per sua natura delicato, trattandosi di relazioni fra autorità militari ed operai borghesi, ha dato luogo a parecchi richiami, facendo nascere la necessità di sciogliere man mano questi parziali, locchè produsse sovente non lieve imbarazzo al regolare e sollecito procedere del servizio.

Per queste contingenze si rese evidente l'opportunità di stabilire norme precise, complete ed identiche per regolare l'ammissione, il servizio ed il licenziamento degli operai avventizi nei diversi stabilimenti marittimi dello Stato.

Affine però di far tesoro di quanto l'esperienza aveva insegnato in tale materia, nello scopo di prendere in considerazione le esigenze locali, e per allontanarsi il meno possibile da usi che per lunga abitudine avevano acquistato quasi forza di legge, il riferente credette opportuno di far compilare un progetto di regolamento sul servizio in questione da caduno dei Comitati dei tre dipartimenti marittimi.

Dalla fusione dei lavori dei Comitati, prendendo da ognuno di essi le norme più generali e le migliori disposizioni, venne dal Vostro Ministero compilato un progetto di regolamento, il quale con pochi miglioramenti e modificazioni fu approvato dal Consiglio d'ammiraglio al cui esame è stato sottoposto.

Nell'ammissione al lavoro nei regi stabilimenti marittimi si ebbe di mira specialmente: primo, di favorire gli operai che precedentemente resero servizi al paese, per cui si raccomandò di dare la preferenza ai militari congedati ed agli operai che servirono già negli stabilimenti dello Stato; in secondo luogo si procurò di evitare che persone inabili per età o per capacità professionale si ammettano o conservino a lavoro, e quindi si stabilirono regole fisse per le prove e la classificazione degli operai nuovamente ammessi, si determinò l'età minima per le varie specialità, in guisa da accertare la forza fisica necessaria ai differenti mestieri; si proibì l'avanzamento di classe per operai che abbiano oltrepassato il cinquantesimo anno di età, e si ammise la retrocessione di classe per quegli operai che per avanzata età, per inferma salute od altro motivo non avessero più le qualità fisiche necessarie per soddisfare al lavoro della classe in cui per la loro capacità professionale erano tempo addietro stati iscritti.

Si è creduto poi di lasciar adito al Governo di approfittare della esperienza ed abilità di antichi militari permettendo che questi, quantunque pensionati, possano essere ammessi a lavoro negli stabilimenti marittimi, determinando però che la loro mercede giornaliera non potrà mai essere superiore a due lire italiane.

Nelle norme per servizio degli operai avventizi, oltre alla determinazione di un numero di ore di lavoro giornaliero proporzionato alla lunghezza del giorno nelle varie stagioni dell'anno, ed adeguato, per quanto possibile, alle abitudini medie dell'industria privata nei vari mestieri, oltre allo stabilimento di regole fisse per la disciplina nell'interno dei regi arsenali, cantieri ed officine, si procurò: anzitutto di regolare e favorire il lavoro a cottimo che Vostra Maestà approvò con suo riverito decreto del 3 marzo 1864, e che diede gli egregi risultati nei lavori marittimi; in secondo luogo, di stabilire le mercedi per lavori straordinari fatti nei giorni festivi e nelle ore della notte per motivi d'urgenza, i quali per giustizia debbono essere più generosamente retribuiti dei lavori operati nelle ore ordinarie dei giorni non festivi; per terzo, di dare facoltà al Governo d'imbarcare sulle R. navi o di inviare in altri stabilimenti o località dello Stato gli operai avventizi di uno di essi, circostanze che per moltiplicarsi dei congegni meccanici nell'arte militare marittima, e per l'aumentata mobilità delle flotte possono verificarsi assai più soventi che per lo passato; infine, si credette cosa equa di venire in soccorso di quegli operai che rimanessero ad essere feriti nei lavori eseguiti nell'interno degli stabilimenti marittimi cui sono addetti, accordando loro l'assistenza di un medico della regia marina e metà della mercede giornaliera durante la malattia che può derivare dalle ferite riportate, senza che per il soccorso possa prolungarsi al di là di quattro mesi.

Il licenziamento degli operai per diminuzione di lavoro negli stabilimenti marittimi venne informato alla stesse regole più sopra indicate per l'ammissione.

Il lavoro che il sottoscritto ha l'onore di presentare alla Maestà Vostra è il risultato dell'esperienza e degli studi degli uomini più competenti, e procurandosi in esso, senza ledere gli interessi dello Stato, di realizzare un sensibile miglioramento nella classe operai che fu mai sempre oggetto di speciale ed affettuosa cura per parte del cuore generoso di Vostra Maestà, il riferente confida che vorrete degnarvi di onorarla della Vostra reale sanzione.

Il numero 2693 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro per gli affari della marina; Sentito il parere del Consiglio d'ammiraglio; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento per gli operai avventizi dei regi stabilimenti marittimi in data d'oggi, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro della marina.

Art. 2. Il predetto regolamento è applicato indistintamente a tutti i dipartimenti marittimi dello Stato, ed entra in pieno vigore al 1° gennaio 1866.

Art. 3. Qualunque disposizione emanata sull'oggetto del presente decreto rimane abrogata col 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. D. ANGIOLINI.

Regolamento per il servizio degli operai avventizi negli stabilimenti della R. Marina.

TITOLO I. — Ammissione a lavoro.

Art. 1. L'ammissione a lavoro degli operai borghesi negli stabilimenti della R. marina avviene per ordine del comandante in capo del dipartimento marittimo in seguito a proposte dei direttori dei lavori e nei limiti segnati dal Ministero, giusta gli art. 211 e 212 del regolamento 20 novembre 1862 sulla contabilità del materiale. Tali proposte devono essere compilate conformi al modello n° 1, e contenere tutte le indicazioni in esso specificate. Le autorizzazioni per ammissione di operai devono essere conservate negli archivi della competente direzione, dopo essere state comunicate all'ufficio del commissario ai lavori, e da esso vidimate per la registrazione.

Art. 2. Le domande di ammissione al lavoro dovranno essere dirette alle competenti direzioni. Fra tutti i richiedenti nei mestieri di battimazza, manuale o facchino, avranno la preferenza i congedati dal servizio militare. In tutti gli altri mestieri avranno la preferenza gli operai militari della R. marina congedati per fine di ferma, e poi gli operai licenziati per mancanza di lavoro da altri stabilimenti governativi, tenuto conto però della specialità del lavoro a cui si tratta di provvedere, e della rispettiva abilità degli operai.

Art. 3. Qualunque individuo aspiri ad essere ammesso a lavoro presso un arsenale o cantiere dovrà presentare i seguenti documenti debitamente legalizzati dalle autorità locali competenti:

- a) Certificato di nascita; b) Certificato di buona condotta di data non anteriore di un mese; c) Certificato del capo dello stabilimento od officina in cui l'individuo avesse prima lavorato; d) Documento atto a dimostrare di avere adempito agli obblighi della leva sia di terra, sia di mare.

Per gli operai che fossero muniti di libretto non si esigerà la presentazione dei documenti a, c e d.

Art. 4. I suddetti documenti rimarranno presso la direzione a corredo della autorizzazione di ammissione a lavoro; i certificati a, c e d potranno essere restituiti agli individui licenziati, quando li richiedessero.

Art. 5. Gli operai ascritti alla leva di mare presenteranno invece dei certificati a e c i rispettivi libretti di matricola, i quali saranno quindi rimessi dalla direzione al commissario ai lavori per le debite annotazioni delle giornate di lavoro. Gli operai licenziati verranno restituiti i libretti.

Art. 6. I militari congedati potranno presentare a vece del certificato di nascita i rispettivi fogli di congedo che saranno tosto restituiti ai titolari, appena ricavate le occorrenti annotazioni. Ove da tali documenti risultasse la buona condotta tenuta al servizio militare, potranno i medesimi supplire ai relativi certificati, purché non abbiano data più antica di un anno.

Art. 7. Ogni operaio che non abbia precedentemente lavorato nello stabilimento prima di essere proposto per l'ammissione a lavoro dovrà subire un esperimento nel mestiere rispettivo, in seguito all'esito del quale, se favorevole, sarà determinata la classe cui merita d'essere ascritto.

A tale esperimento assisteranno il capo mastro dell'officina o l'assistente del genio navale e l'ufficiale preposto alla medesima, a seconda del genere di lavoro di cui si tratta, i quali ne riferiranno l'esito al direttore per mezzo di apposita dichiarazione, indicando la mercede di cui avranno giudicato meritevole l'operaio sperimentato.

Tali dichiarazioni saranno conservate unitamente alle autorizzazioni di ammissione a lavoro.

Art. 8. L'operaio che dallo esperimento risultasse non avere l'abilità richiesta per l'opera

a cui si voleva destinare, non sarà ammesso, e gli saranno pagate le giornate di lavoro dell'esperimento fatto in ragione di quella mercede che gli sarà assegnata a norma dei risultati di detto esperimento.

Art. 9. Gli operai e garzoni nell'atto dell'ammissione debbono:

- 1. Essere avvertiti che, ove non sia più necessaria l'opera loro, verranno licenziati col solo preavviso di giorni 15; 2. Essere interpellati se già lavorarono in altro stabilimento della regia marina, diffidandoli che se in progresso di tempo si venisse a scoprire aver dessi lavorato in qualcheduno di detti stabilimenti, dai quali si fossero licenziati o fossero stati licenziati, e da loro ciò non fosse stato dichiarato, decadrebbero dal diritto di cui sopra, e sarebbero immediatamente licenziati;

3. Essere interpellati se godono una pensione governativa, con diffidamento che sarebbero licenziati qualora risultasse non vera la dichiarazione.

Art. 10. I militari giubilati potranno essere ammessi a lavoro, però con una mercede giornaliera non superiore a lire 2.

Art. 11. Nessuno potrà essere ammesso in qualità di garzone con una mercede giornaliera se non abbia oltrepassata l'età di anni 12.

Nessuno potrà essere ammesso in qualità di operaio, se non abbia oltrepassata l'età d'anni 17; ed in qualità di facchino, se non abbia oltrepassata quella di anni 20.

Nessun facchino potrà essere ammesso negli stabilimenti marittimi, se avrà oltrepassato l'età d'anni 45.

Art. 12. Non potranno ammettersi garzoni senza mercede, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 11.

I garzoni senza mercede saranno ammessi a seguito di autorizzazione dei direttori dei lavori, giusta il modello n° 2.

Sarà accordata la preferenza ai figli dei militari di marina e degli operai borghesi ammessi a lavoro negli stabilimenti marittimi.

TITOLO II. — Mercedi e pagamenti.

Art. 13. Le mercedi giornaliera da corrispondersi agli operai e garzoni avventizi addetti ai lavori degli stabilimenti marittimi, saranno quelle stabilite per ogni classe e per ogni arte e mestiere dalla tabella n° 1 annessa al presente regolamento.

In essa vengono determinati i limiti massimi a cui possono ascendere le mercedi di tutti i mestieri che si richiedono negli stabilimenti marittimi.

Art. 14. Le mercedi giornaliera fissate dalla tabella succitata saranno invariabili in tutte le epoche dell'anno.

Art. 15. Le mercedi dovranno sempre essere pagate a mani degli individui che vi hanno diritto, colle norme prescritte dal regolamento per la contabilità del materiale in data 20 novembre 1862.

Art. 16. Nei casi in cui per passaggio dall'uno all'altro stabilimento, per licenziamento o per qualsiasi altro motivo, occorra di soddisfare qualche operaio della mercede ad esso dovuta, prima della formazione delle liste di pagamento, ciò sarà fatto in seguito ad invito della direzione al commissario generale, giusta il modello n° 3. Il pagamento di tale somma sarà eseguito in presenza dell'ufficiale d'arsenale o del commissario di turno alla rassegna degli operai.

Art. 17. Negli stabilimenti secondari l'invito sarà fatto dalla sotto-direzione al commissario locale, il quale ordinerà al quartier mastro il relativo pagamento.

Art. 18. Agli operai che per qualsiasi motivo non fossero presenti al lavoro nel giorno dei pagamenti, saranno corrisposte le relative mercedi dal quartier mastro cinque giorni dopo, coll'intervento degli ufficiali di commissariato e di arsenale che trovansi di turno alla rivista degli operai.

TITOLO III. — Operai a cottimo.

Art. 19. Gli operai e garzoni, a seguito di ordine del competente direttore e previo avviso al commissariato, possono essere impiegati in lavori a cottimo, giusta le tariffe stabilite dal Ministero.

Art. 20. Occorrendo di far lavorare a cottimo operai non ancora ammessi nei regi stabilimenti marittimi, sarà necessaria l'approvazione del comando in capo per la loro ammissione, e saranno perciò seguite le stesse norme d'ammissione degli operai a giornata, e dovranno essere ascritti ad una classe della rispettiva categoria, a seconda della capacità che avranno dimostrata nel subito esperimento.

Art. 21. Gli individui che lavorano a cottimo, i quali incorrono nelle punizioni per mancanza disciplinari stabilite all'articolo 52 del presente regolamento, saranno considerati come operai a giornata, e saranno soggetti ad una multa da stabilirsi dal direttore per lo sciupio di materiali che potranno essere occasionati da cattiva lavorazione. Non potranno però incorrere nella retrocessione di classe.

TITOLO IV. — Orari.

Art. 22. La durata giornaliera del lavoro negli arsenali e cantieri sarà la seguente:

Table with columns: Month, Duration. Rows: Gennaio (8), Febbraio (8 1/2), Marzo (9 1/2), Aprile (11), Maggio (11 1/2), Giugno (11 1/2), Luglio (11 1/2), Agosto (11), Settembre (11), Ottobre (9 1/2), Novembre (8 1/2), Dicembre (8).

Art. 23. I comandanti in capo di cadun dipartimento marittimo fisseranno per ciascuno degli stabilimenti da essi dipendenti le ore per l'ingresso ed uscita degli operai, ed il tempo assegnato per riposo sia fuori che dentro lo stabilimento, in guisa che le ore di lavoro vengano a risultare rispettivamente per ogni mese quelle stabilite all'articolo precedente.

Art. 24. Nel giovedì santo e nel natalizio di S. M., se non cade in giorno festivo, si lavorerà negli stabilimenti marittimi sino a mezzodì, e sarà corrisposta agli operai l'intera paga.

Art. 25. Sarà concesso venti minuti per l'entrata degli operai. Trascorso quel tempo, sarà suonata la campana che avvisa del cominciamento del lavoro, e nessun operaio potrà più entrare nello stabilimento.

Art. 26. Agli operai addetti in qualità di scrittori alle diverse sezioni delle direzioni dei lavori, giusta l'articolo 249 dell'ordinamento 22 febbraio 1863, potrà essere accordato dai direttori il permesso di entrare nello stabilimento o di uscire alle ore stabilite per gli impiegati degli uffici. Essi in tal caso non avranno l'obbligo di passare alla rassegna degli operai.

Sarà cura dei commissari ai lavori di accertarsi della loro presenza giornaliera negli uffici a cui sono destinati.

Quegli individui che saranno impiegati in qualità di scrittori, quando non abbiano raggiunto il 22° anno di età, non potranno essere ascritti a quelle officine che appartengono alle arti marittime, e per le quali gli operai addetti cadono sotto la leva marittima.

TITOLO V. — Lavori straordinari.

Art. 27. Sono lavori straordinari tutti quelli a cui per urgenza si fa luogo sia nei giorni festivi, che nelle ore di giorni feriali non contemplate nella tabella dell'orario.

Per lavori straordinari nei giorni festivi gli operai non hanno diritto che alla corrispondenza dell'ordinaria mercede giornaliera.

Per ogni due ore di lavoro allo fuori della giornata ordinaria, secondo le varie stagioni, sarà corrisposto un quarto della mercede giornaliera.

Art. 28. Occorrendo di lavorare una intera notte, la mercede sarà di due giornate di lavoro; non si potrà però far lavorare lo stesso operaio il giorno successivo alla veglia dell'intera notte.

Per una intera nottata di lavoro s'intende il tempo decorso dalla campana della sera a quella della mattina.

Art. 29. Le direzioni dovranno dare anticipato avviso al commissario dei lavori, della disposizione data per lavori da compiersi in ore e giorni straordinari. Ove ciò non fosse possibile per urgenza del caso, vi sarà adempito al più presto.

Art. 30. Quando occorresse di spedire fuori della sede del dipartimento qualche operaio avventizio, verrà aumentata di una lira la rispettiva mercede giornaliera.

Se l'operaio sarà imbarcato per far parte dell'equipaggio di una nave da guerra, gli verrà corrisposta invece la razione viveri da marinaro, e riceverà la mercede anche nei giorni festivi.

I vantaggi sovra indicati non potranno essere concessi agli operai per un periodo di tempo maggiore di 45 giorni, senza una speciale disposizione ministeriale da emanarsi sulla proposta del comando del dipartimento.

Gli operai non potranno ricusarsi di recarsi a dette condizioni a lavorare ove loro sarà ordinato, sotto pena di licenziamento in caso di rifiuto, salvo che adducessero ragioni per esimersene, le quali fossero riconosciute plausibili dai direttori.

Art. 31. I commissari di bordo alla fine d'ogni settimana pagheranno agli operai avventizi imbarcati le mercedi loro spettanti, a seconda della rispettiva classe specificata sul biglietto di destinazione, comprese le giornate di festa, prelevando le somme relative dalla cassa dei fondi di scorta.

Art. 32. Gli operai comandati ai suddetti servizi straordinari dovranno essere muniti di un foglio di destinazione, giusta il modello n° 4, aggiuntavi la vidimazione del comando in capo del dipartimento.

TITOLO VI. — Avanzamenti.

Art. 33. Gli avanzamenti degli operai e garzoni hanno luogo a scelta. Vengono autorizzati dai direttori dei lavori, sentito il parere degli ufficiali addetti alle officine, ed osservando che non venga mai oltrepassata la mercede media stabilita come massimo per cadun mestiere dai vigenti regolamenti.

Art. 34. Nessun operaio potrà essere avanzato oltre la mercede stabilita al rispettivo mestiere come limite massimo.

Art. 35. Nessun operaio potrà essere avanzato di mercede dopo l'età di 50 anni, eccettuato il caso in cui taluno operaio venga prescelto a capo-squadra.

Art. 36. I garzoni non potranno essere promossi ad operai di 8° classe prima di aver compiuta l'età di 17 anni, e dovranno subire un esperimento per comprovare la loro abilità.

Art. 37. Da una promozione all'altra degli operai dovranno sempre trascorrere almeno sei mesi di continuato lavoro, e tali promozioni dovranno sempre aver luogo da una classe a quella immediatamente superiore.

Art. 38. Gli avanzamenti di garzoni per le varie loro classi potranno farsi anche sorpassando una classe.

Art. 39. Le autorizzazioni di avanzamento saranno fatte giusta il m. dello n° 5. Esse avranno sempre effetto dal primo giorno della successiva quindicina rispetto alla data nella quale verranno approvate dai direttori. Questi comunicheranno regolarmente tali autorizzazioni al commissario ai lavori, e le faranno quindi conservare nell'archivio della direzione.

TITOLO VII. — Doveri degli operai.

Punizioni.

Art. 40. I direttori dei lavori debbono vigilare perchè nelle ore di lavoro gli operai avventizi osservino strettamente i doveri della disciplina prescritti dai regolamenti.

A tal uopo, ed affinché gli operai medesimi abbiano conoscenza esatta dei principali obblighi che loro incombono e delle punizioni relative alle diverse mancanze, sarà tenuta affissa nelle officine degli stabilimenti una copia degli articoli 22, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del presente regolamento.

Art. 41. Gli operai dei seguenti mestieri debbono avere di loro proprietà, e conservare nello stabilimento dove lavorano, gli utensili descritti qui in appresso rispettivamente per ciascuna officina e per ciascuna classe di operai.

Dovranno essere licenziati quegli operai, che tra-corsi otto giorni dal monito loro fatto di provvedersi degli occorrenti utensili, ne fossero sprovvisti.

Carpentieri di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classe.

- N° 1 Ascia. 1 Picozza. 1 Mazzola in legno. 4 Scalpelli di ferro assortiti. 1 Compasso non minore in lunghezza di 20 centimetri. 1 Misura metrica snodata. 1 Filo da segnare con recipiente pel sanguigno.

Carpentieri di 6° classe.

- 1 Ascia. 1 Picozza. 1 Mazzola in legno. 4 Scalpelli di ferro assortiti.

Carpentieri di 7° ed 8° classe.

- 1 Ascia. 1 Picozza. Garzoni carpentieri di qualunque classe. 1 Ascia. 1 Picozza.

Stipettai di 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° classe.

- 1 Piella a due ferri. 1 Ditta ad un ferro. 1 Pianozza a due ferri. 1 Ditta ad un ferro. 1 Sgrossino. 2 Spondarole. 1 Martello. 1 Punta da pulire. 1 Segnatoio.

Stipettai di 7° ed 8° classe.

- 1 Piella a due ferri. 1 Ditta ad un ferro. 1 Pianozza a due ferri. 1 Ditta ad un ferro. 1 Sgrossino. 2 Spondarole con ferro. 1 Punta da pulire. 1 Segnatoio.

Falegnami d'artiglieria.

- N° 1 Piella a due ferri. 1 Ditta ad un ferro. 1 Pianozza a due ferri. 1 Ditta ad un ferro. 1 Pialletta con ferro. 1 Sgrossino con ferro. 2 Spondarole con ferro. 1 Punta da pulire. 1 Segnatoio.

Art. 42. I comitati dei dipartimenti, tenuto conto delle consuetudini dei vari paesi, potranno, ove li credano, diminuire il numero degli utensili di cui ogni operaio deve essere provvisto a termini dell'articolo precedente.

Art. 43. Gli operai, appena staccata la rispettiva bolletta di metallo alla porta dello stabilimento, dovranno recarsi alla rispettiva officina per consegnarla al capo-officina, e quindi recarsi immediatamente al lavoro.

Art. 44. Ogni capo officina è in obbligo di spedire all'ufficio della direzione, cui appartiene, il rapporto degli operai mancanti non più tardi di un'ora dopo dell'ingresso degli operai, e verrà punito in caso di ritardo.

Art. 45. Tutti gli operai avventizi tanto nelle officine, che a bordo dei regii legni, debbono rispetto ed obbedienza agli ufficiali e sotto-ufficiali, dai quali si trovano per qualsiasi modo dipendenti. Essi hanno pure l'obbligo di ubbidire e rispettare gli operai di abilità o borghesi, a cui per la loro provata abilità o buona condotta viene sovente, a vece di sotto-ufficiali del genio navale e della maestranza, affidato lo incarico di capo-squadra per i dettagli dei lavori. Ogni capo-squadra deve conservare sopra di sé, per presentarlo quante volte gli vien richiesto dai capi-maestri, assistenti, ed ufficiali della competente direzione, un notamento degli operai che da lui dipendono.

Art. 46. Gli operai sono obbligati di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti pel buon ordine, disciplina e polizia negli stabilimenti marittimi.

Art. 47. Nessun operaio potrà lasciare il lavoro prima del segnale stabilito per indicare la sospensione o la cessazione del lavoro.

Gli operai per uscire dall'arsenale marceranno in riga due a due con alla testa i rispettivi capi di schiera di ogni officina.

Art. 48. Nessun operaio potrà abbandonare il proprio posto di lavoro senza un motivo plausibile, e senza un regolare permesso del capo-officina o del sotto-ufficiale che si trova preposto al lavoro.

Art. 49. Quando un operaio fosse colto da infermità, mentre trovasi al lavoro, il capo-officina lo farà prima visitare dal chirurgo di guardia, e poi ne avvanzerà rapporto alla rispettiva direzione, firmato dall'ufficiale sanitario suindicato, che attesti essere l'operaio realmente malato.

Dietro questo rapporto sarà rilasciato dalla direzione apposito biglietto di uscita, giusta il modello n° 6, dal regio stabilimento all'operaio infermo, il quale incorrerà nella perdita della mezza o intera giornata secondo l'ora della sortita.

Il biglietto d'uscita dovrà essere trasmesso al commissario ai lavori, perchè vi apponga il suo visto e ne prenda nota.

Art. 50. Per tutt'altra causa è vietato agli operai l'uscita dai regii stabilimenti nelle ore di lavoro. I direttori possono però rilasciare loro biglietti d'uscita quando abbiano bisogno di assentarsi per casi urgenti, per motivi di famiglia. L'operaio in tal caso incorrerà nella perdita di mezza giornata, tre quarti od intera. Tali biglietti dovranno sempre essere trasmessi al commissario ai lavori, onde essere muniti del suo visto.

Art. 51. È rigorosamente proibito agli operai di occuparsi, durante la giornata di lavoro, in cose estranee alle proprie incombenze.

Art. 52. I trasgressori delle regole disciplinari sopra enunciate, qualora le prime ammonizioni non bastassero per richiamarli al dovere, incorreranno gradatamente nelle seguenti pene:

1° Nella privazione della mercede per non più di una giornata;

2° Nella sospensione dal lavoro da tre a quindici giorni;

3° Nella retrocessione di classe;

4° Nel licenziamento.

Art. 53. L'assenza di un giorno dal lavoro, non giustificata al giudizio del direttore, sarà punita colla privazione di mezza giornata di mercede.

L'assenza non giustificata al giudizio del direttore per più di tre giorni durante un mese, sarà punita coll'licenziamento dal lavoro.

Art. 54. I direttori e sotto-direttori dei lavori dovranno comunicare ai commissari ai lavori le ritenute che devono farsi sulle mercedi degli operai.

I commissari ai lavori cureranno che sieno fatte tali ritenute.

Art. 55. In caso di malattia gli operai saranno obbligati a prevenire il capo-officina ed a giustificare la loro assenza con certificato medico, legalizzato dal municipio quando facciano ritorno al lavoro.

Potranno non essere riammessi gli operai che manchino allo adempimento di quanto precede.

Art. 56. Tutti gli operai sono obbligati di recarsi al lavoro anche nei giorni festivi ad ore straordinarie, quando ciò venga ad essi ordinato.

Art. 57. Gli operai puniti colla sospensione non prestano lavoro.

Art. 58. Le punizioni di cui all'art. 53 verranno inflitte dai direttori del lavoro.

Art. 59. Gli operai a cottimo, nei casi in cui per gli operai a giornata avesse luogo la retrocessione di classe, saranno puniti colla sospensione dal lavoro.

Art. 60. Gli operai e garzoni non potranno in modo alcuno e per qualsiasi motivo esimersi dalla visita, che, secondo le prescrizioni in vigore, dev'essere loro praticata sulla persona, in presenza dei guardiani, dagli individui a ciò destinati, all'uscire dall'arsenale.

Colui al quale si rinvenisse un oggetto qualunque appartenente al governo, sarà ritenuto a disposizione dell'ufficiale d'ispezione, per procedere quindi contro il colpevole a tenore di legge.

Art. 61. La perdita ed il deterioramento di materiali e di utensili da lavoro appartenenti alla R. marina, che si verificasse avvenuta per incuria degli operai, sarà dal capo-officina denunciata all'ufficiale preposto.

Questi ne farà rapporto per iscritto al direttore, il quale disporrà presso il commissario generale accio sulle mercedi spettanti agli operai medesimi sia effettuata la ritenuta del relativo importo, calcolandosi come nuovi i materiali od utensili quasi o smarriti.

Gli oggetti stessi verranno quindi, ove d'uopo, rimpiazzati con regolare richiesta, alla quale dovrà annessi una dichiarazione del direttore, vidimata dal commissario ai lavori, constatante l'eseguita ritenzione del valore degli oggetti richiesti. In questo caso, dei materiali od utensili guasti sarà fatto ricupero per mezzo della competente Commissione di visita, in seguito ad invito del direttore.

Nei casi in cui la perdita dei materiali o di utensili fosse avvenuta per accidenti non prodotti da incuria degli operai, ne sarà redatto verbale per parte del capo-officina, od altro sotto-ufficiale incaricato, o capo-squadra, colla firma dell'ufficiale preposto, e colla vidimazione del direttore.

Tale documento sarà allegato in appoggio alla richiesta pel rimpiazzamento degli oggetti.

TITOLO VIII. — *Gratificazioni.*

Art. 62. Agli operai avventizi, che lavorando negli stabilimenti marittimi rimasero in qualsiasi modo feriti, sarà corrisposta la paga intera per la giornata in cui fu ferito, e sarà poi corrisposta a titolo di gratificazione la metà della mercede giornaliera ad essi spettante per tutto il tempo che non potranno presentarsi al lavoro, a datare dal giorno successivo a quello in cui loro avvenne di essere feriti, compresi i giorni festivi, e ciò dietro autorizzazione ministeriale a seguito di proposte dei direttori dei lavori, da compilarsi a tenore del modello n° 7, e da trasmettersi per mezzo del rispettivo comando in capo al Ministero di marina.

Art. 63. Tale beneficio non potrà essere esteso oltre a due mesi senza una speciale autorizzazione ministeriale. Ad ogni modo esso non potrà essere esteso al di là di quattro mesi.

Art. 64. Le proposte di cui all'articolo 62 saranno corredate da un rapporto dal capo-officina, munito del visto dell'ufficiale preposto, in cui venga, dallo stesso e da altri presenti al fatto, testimoniata la circostanza in cui l'operaio rimase ferito, cioè se trovavasi veramente a lavoro quando ciò avvenne, e se la ferita fu in conseguenza del lavoro stesso.

Si unirà anche un certificato, dal quale con-

sti che un ufficiale sanitario della marina tenne dietro alla cura del ferito, e sia così accertato il vero numero di giornate che rimase inabile al lavoro.

Ove l'operaio ferito si trovasse ricoverato in un ospedale civile, basterà un certificato od una copia autentica del certificato anzidetto fatto da un medico addetto all'ospedale medesimo.

Art. 65. Negli stabilimenti ove sono destinati a prestare servizio ufficiali sanitari, l'operaio ferito, quando non fosse ricoverato in un ospedale, potrà valersi dell'assistenza di uno di detti ufficiali, il quale sarà tenuto a curarlo recandosi a visitarlo a domicilio.

I direttori dovranno, ove d'uopo, prevenire il medico capo per le occorrenti disposizioni.

Art. 66. Gli operai a cottimo, ove rimangono feriti lavorando, avranno pure la paga d'un giorno e la gratificazione di cui sopra, calcolate giusta le classi a cui vennero iscritti nell'atto dell'ammissione a lavoro.

TITOLO IX. — *Permessi d'assenza.*

Art. 67. I direttori dei lavori hanno facoltà di accordare permessi d'assenza agli operai avventizi fino al termine di due mesi, durante il quale essi perderanno la relativa mercede.

Rilasceranno ai medesimi un permesso in iscritto, perchè in qualunque evenienza possano essere riaccolti a lavoro allo spirare dell'avuta licenza, quando a ciò non osti la mancanza di lavoro.

Art. 68. Gli operai che dopo una licenza regolare non potessero essere riammessi per mancanza di lavoro, appena si farà luogo ad ammissione di operai nel relativo mestiere, avranno la preferenza dopo quelli che saranno stati licenziati per una delle cause indicate ai paragrafi a, b dell'articolo 74 durante il corso del loro permesso.

Art. 69. Quando gli operai fossero citati dai tribunali militari o civili a comparire nudi i medesimi per testimonianze relative a fatti avvenuti nello stabilimento ed a cose relative al medesimo, sarà loro permesso di recarvisi senza ritenzione di alcuna parte di mercede.

TITOLO X. — *Passaggi di officine e di stabilimenti.*

Art. 70. I direttori dei lavori autorizzano i passaggi che essi credono convenienti di operai e garzoni da una officina ad un'altra. Occorrendo il passaggio tra due officine dipendenti da diverse direzioni, il passaggio stesso dovrà essere promosso dalla direzione da cui dipende l'officina, alla quale vuol l'individuo destinare.

Nel primo caso le autorizzazioni del passaggio dovranno essere compilate a penna secondo il modello n° 8, e nel secondo caso, giusta il modello n° 9 in doppio originale.

Art. 71. Nello stesso modo avranno luogo i passaggi tra due stabilimenti, mediante fogli di partenza da compilarsi pure a penna, secondo il modello n° 4, che verrà pure usato per qualsiasi destinazione di operai avventizi.

Art. 72. Gli individui provenienti da un altro stabilimento marittimo o da una officina dipendente da altra direzione, dovranno essere accompagnati da un estratto del ruolo della direzione da cui dipendevano, colla data di ammis-

sione a lavoro, punizioni ecc., e dai documenti presentati nell'atto dell'ammissione.

TITOLO XI. — *Licenziamento.*

Art. 73. Gli operai e garzoni avventizi possono volontariamente licenziarsi dal lavoro in qualunque epoca loro piaccia, senza dare preventivamente avviso di sorta.

Art. 74. Gli operai e garzoni avventizi potranno essere licenziati per le seguenti cause:

a) Per diminuzione di lavoro;

b) Per essere chiamati a prestare servizio militare;

c) Per punizione;

d) Per imperizia;

e) Per infirmità.

Art. 75. La designazione degli individui da licenziarsi spetta interamente ai direttori dei lavori.

In caso di licenziamento per diminuzione di lavoro, saranno licenziati di preferenza quelli meno anziani nella data di ammissione, avuto riguardo all'abilità e condotta.

Art. 76. Gli operai e garzoni avventizi, sia che si licenzino spontaneamente, sia che vengano congedati per deficienza di lavoro, potranno richiedere alla direzione un certificato del tempo di lavoro fatto e della condotta tenuta durante il medesimo. Tali certificati verranno rilasciati dai direttori e dai sotto-direttori negli stabilimenti secondari sopra carta bollata da centesimi 50.

Art. 77. Agli individui licenziati per punizione non potrà essere rilasciato il certificato del tempo di lavoro fatto, se non indicando pure il motivo del licenziamento.

Art. 78. Gli individui licenziati per punizione verranno subito soddisfatti delle mercedi loro spettanti fino al momento della significazione ad essi fatta dal capo-officina dell'ordine di licenziamento.

Art. 79. Presso ogni direzione sarà tenuto un elenco secondo il modello n° 10, in cui verranno registrati i nomi di tutti gli operai e garzoni avventizi licenziati per punizione o per reati commessi.

Art. 80. Gli individui licenziati per qualsiasi motivo saranno cancellati dai ruoli del commissariato a seguito di avviso della direzione rispettiva, giusta il modello n° 11.

Art. 81. Gli operai licenziati per le cause di cui agli alinea a e b dell'art. 74, potranno essere riammessi appena se ne presenti il bisogno.

Art. 82. Gli individui che si licenziano spontaneamente non potranno essere riammessi a lavoro, che dopo sei mesi dalla data del licenziamento.

Art. 83. I direttori competenti promuoveranno la retrocessione d'una o più classi per quegli operai, i quali o per avanzata età, o per inferma salute, o per qualsiasi cagione non sieno meritevoli della classe ad essi assegnata.

Firenze, il 26 novembre 1865.

D'ordine di S. M.
Il ministro della marina
D. ANGIOLETTI.

SPECCHIO delle mercedi giornalieri assegnate ai diversi mestieri che si richiedono negli stabilimenti della Regia Marina.

SPECIFICAZIONE DEI MESTIERI	DIREZIONE da cui dipendono	OPERAI DI								GARZONI DI				
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	1°	2°	3°	4°	5°
Fonditori	Costruzioni													
Consegnatori	Id.													
Tornitori in metallo	Id.													
Fabbri-ferrai, calderai	Id.													
Carpentieri	Id.	5	004	504	003	503	002	502	001	50				
Calafati	Id.													
Modellisti in legno	Id.													
Precisione	Artiglieria													
Fabbri d'artiglieria	Id.													
Falegnami stipitali	Costruzioni													
Trombe e bronzi	Id.													
Macchine per legnami	Id.													
Ramieri, ottonari	Id.													
Vellieri, tappezzieri	Armagli													
Pittori, litoratori e palombari (1)	Id.													
Armaiuoli	Artiglieria													
Lattai, lanternai	Costruzioni													
Bozzellai, tornitori in legno, bottai	Id.													
Cuoi e pelli	Artiglieria													
Attrezzatura, cordai	Armagli													
Segatori, remai	Costruzioni													
Proteccioni	Armagli													
Bracciali (2)	Costruzioni													

(1) Il lavoro subacqueo viene pagato a parte come lavoro a cottimo.
(2) Potrà essere assegnata la 6° classe ai soli capi d'una squadra di bracciali, quando a dirigere le squadre non sieno addetti operai di altri mestieri.
Non vi potrà essere un numero di bracciali della 6° classe superiore al 5 per 0/10 del numero di bracciali.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della Marina
D. ANGIOLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

(INTERNO)

SENATO DEL REGNO

La seduta pubblica che doveva aver luogo il 9 di questo mese venne rimandata al tocco del giorno 16 successivo, coll'ordine del giorno stabilito che porta la discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale (N. 6).

2° Affrancazione dal servizio militare e riasoldamento con premio (N. 3).

3° Istituzione del credito fondiario nelle provincie continentali del Regno (N. 4).

AVVISO

LA CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE, nella mattina del 9 gennaio corrente, alle ore undici, terrà una seduta solenne per costituirsi nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere il giuramento dei suoi membri.

Vi interverrà S. E. il ministro guardasigilli. Alle ore dodici meridiane dello stesso giorno un'eguale cerimonia sarà fatta dalla Corte d'appello.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Noi desideriamo quanto altri mai che non si rinunzi a proteggere il rifugiato politico o Pesilato innocente perseguitati da ingiusti sospetti.

Al tempo istesso noi riconosciamo che sembrerà forse difficile il conservare quella salvaguardia che è necessaria, conciliandola colle facilitazioni che ci vengono dimandate dal governo francese.

Ma gli è appunto per queste difficoltà che è più che mai necessario che la questione sia discussa con calma e senza quella acrimonia la quale non farebbe che ingenerar confusione nella discussione.

Rammentiamoci che la soluzione interessa l'Inghilterra più della Francia, per la quale il trattato ha poco valore.

I delinquenti francesi trovano un rifugio presso noi, malgrado la clausola della convenzione, mentre i delinquenti inglesi non possono trovar asilo in Francia.

Se il trattato non è rinnovato, in meno di sei mesi un falsario od un assassino inglese non avrà bisogno che di un viaggio di poche ore per mettersi al sicuro da ogni persecuzione. Quando il territorio francese sarà per delinquente inglese il suolo sacro della libertà, allora la proprietà sarà poco sicura a Londra.

Il direttore od il commesso di banca infedeli, il senale sleale, l'avvocato infame al quale i clienti avarano affidato il loro avere, tutti sa-

ranno sicuri di godere una impunità quasi assoluta. La tentazione all'infedeltà e disonestà diventerà enorme.

Si dirà forse che la Francia avrà a soffrire per una tale invasione. I delinquenti volgari che fan professione di furto e di brigantaggio non vi cercheranno un rifugio; quelli che noi vi spediremo saranno uomini, che per la maggior parte hanno saputo tenersi lontani dalle tentazioni di commettere delitti ordinari, assicurandosi buone risorse pel resto di loro vita.

L'Inglese non può prestarsi così facilmente come il Francese a servire alle passioni ed ai vizi del dissoluto, ed a trarne profitto.

Parigi non corre alcun rischio di vedersi compromessa da una colonia inglese pari alla colonia francese di cattivi soggetti d'ambo i sessi, che poterono raccogliersi in Londra, grazie alla nostra tenera sollecitudine per le povere vittime del mal volere del governo.

Il danno che porterà la abrogazione del trattato sarà interamente per noi; e questo danno sarà inevitabile se nei loro attacchi contro il governo francese i nostri giornali riproducono le opinioni e le viste dei ministri dai quali si dicono ispirati.

(Morning-Herald)

FRANCIA. — Si legge nel Journal des Debats: Una corrispondenza di Roma ci dà il riassunto di una allocuzione tenuta dal papa alla Consulta di Stato per le finanze.

In questo discorso si tratta dell'accomodamento da concludersi fra la Corte di Roma ed il Governo italiano relativamente a quella parte del debito romano che riflette le provincie annesse.

Il Santo Padre ha detto che la Francia si adopererebbe per indurre il Governo italiano a versare nella cassa del Pontefice una parte del danaro necessario per pagare il debito, aggiungendo che a titolo di finale componimento egli non rifiuterebbe dal regno d'Italia una somma annua, e che per questo ricorrebbe alla mediazione della Francia, la quale dovrebbe garantirgli i suoi possedimenti in Italia.

Noi non vediamo troppo bene perchè la Francia, la quale non deve nulla al governo della Santa Sede, e che anzi dopo il 1848 ha speso duecento milioni per sostenerlo, dovesse assumersi ancora a suo carico la garanzia degli impegni finanziari che contrarrebbe l'Italia verso la Santa Sede.

Ma infine, lasciata da parte la questione di garanzia, pare che un accomodamento fra Roma e Firenze non sarebbe difficile.

Stenteratamente a Roma si ha l'abitudine di prendere le questioni in modo da renderne quasi impossibile la soluzione.

Al dire della corrispondenza che abbiamo sott'occhio, il papa avrebbe detto che egli accetterebbe dall'Italia una somma annua equivalente agli interessi del debito delle provincie annesse, ma che non l'accetterebbe che a titolo di restituzione, cioè a dire che accettando queste condizioni il Governo italiano confesserebbe implicitamente di non aver alcun diritto sulle provincie che si sono date a lui, e che queste provincie malgrado il voto delle popolazioni sono sempre di proprietà della Santa Sede; infine che egli ransomiglia al peccatore penitente, che impadronitosi dell'altra lo restituisce in dettaglio per spirito di penitenza, e per ottenere perdono.

È evidente che proposte simili non possono venir accette, né essere discusse da un Governo al quale stanno a cuore la sua dignità ed il suo onore.

Anche questa volta l'Italia si mostra conciliante, e sono le intolleranti pretese della Santa Sede quelle che renderanno impossibile ogni accomodamento.

AUSTRIA. — La Vienna Zeit. pubblica nella sua parte ufficiale la legge delle finanze valida per tutto l'impero e decretata dall'imperatore in forza della patente 20 settembre 1865.

Il totale delle spese dello Stato per l'esercizio 1866 è fissato in 531,273 mila fiorini.

Le spese dello Stato furono coperte dalle imposte indirette e dagli altri proventi dello Stato, valutato il tutto in 491,134,735 fiorini.

L'imposta fondiaria, e quella sulle case subiranno la diminuzione di un quarto della tassa addizionale straordinaria prelevata.

Il disavanzo dei 40,139,146 fiorini, che risulta dal paragonare le spese dello Stato colla totalità dei proventi sarà coperto mediante appello al pubblico credito.

Il foglio ufficiale pubblica inoltre la relazione del ministro delle finanze.

Le spese dell'amministrazione portano nel 1866 una diminuzione di 2,687,438 fiorini, che andranno a scarico dell'esercizio 1866.

Le spese militari dell'armata di terra nel 1866 si diminuiranno 88,768 mila fiorini; cioè fiorini 1,219,772 meno dell'anno precedente.

Difalcando dalle spese dell'armata di terra le risorse provenienti dai suoi redditi, che ammontano ad 8,763 mila fiorini, questo servizio non costerà che 80 milioni di fiorini.

Il bilancio della marina da guerra sarà di fiorini 7,825,981; cioè 875,181 più che nell'anno precedente.

Questo aumento di spesa è cagionato dall'obbligo di adempiere a certi impegni contratti nel 1866 rimasti in sospeso in forza della riduzione dell'anno precedente, più, dalla necessità di mantenere sul mare un numero maggiore di marinai per la loro istruzione, ed infine per condurre a termine le costruzioni dell'arsenale di Pola.

Le spese per servizi amministrativi sono valutate per 1865 in 119,142,838 fiorini, e per 1866 a 117,274,292 fiorini; vi ha quindi diminuzione di fiorini 768,546.

Questa diminuzione, dice la relazione, fa prevedere una migliore gestione delle finanze dello Stato.

Quando i proventi tutti rimangono gli stessi, diminuendo le spese di produzione di profitto, il provento netto aumenta, gli interessi del debito pubblico dimandano un aumento nelle spese di 7,555,682 fiorini, perchè il bilancio del 1866 comprende gli interessi del nuovo prestito.

Gli interessi del debito pubblico ammontarono nel 1861 a 116,719,800 fiorini; nel 1862 a fiorini 111,731,480; nel 1863 a fiorini 11,138,250; nel 1864 a fiorini 116,035,053; nel 1865 a fiorini 117,080,980; nel 1866 a fiorini 124,626,663, progressione che racchiuderà delle serie ammonizioni, ed eccita a fare ogni sforzo per ristabilire al più presto possibile l'equilibrio nel bilancio.

Bisognerà procurarsi nel 1866 per l'ammortamento una somma di 65,834,998 fiorini; cioè fiorini 5,830,079 più che nel 1865. Questa eccedenza nelle spese proviene da ciò che in forza della convenzione del 3 gennaio 1863 accade nel

1866 la somma la più rilevante dei rimborsi d'arsi alla Banca nazionale.

Ad onta della riduzione delle spese nell'amministrazione civile, nell'armata, delle spese di esazione, riduzione che forma un totale di fiorini 4,901,719, le spese generali per 1866 presentano un'eccedenza di 8,543,607 fiorini su quella dell'esercizio 1865.

Non ostante tutte le riduzioni, e malgrado tutte le economie introdotte fin ora la situazione, continua ad essere grave, ed esige dei grandi sforzi; pure si trova un motivo di conforto nella prospettiva che col 1866 si deve chiudere il periodo dei bisogni straordinari.

(J. des Debats)

SPAGNA. — Si scrive da Madrid in data 2 gennaio:

Ieri e l'altro ieri circolavano per la città le voci le più allarmanti.

Si parlava di prossimi disordini, di sommosse imminenti.

Si diceva che le truppe fossero consegnate nelle caserme, e tenute sotto le armi.

Zia bey, governatore di Amasia, accusato di malverazione e di cattivo governo fu sospeso temporaneamente dall'ufficio, e un commissario speciale si reccherà sopra luogo per fare un'inchiesta.

Il direttore del lazaretto di Smirne, Haji Ratib bey, fu dimesso e surrogato da Enver efendi direttore dell'ufficio sanitario di Bairut.

Il sultano ordinò che una imp. pirofregata sia pronta per trasportare in Alessandria i pellegrini poveri, che non potessero sostenere le spese del prossimo pellegrinaggio.

Scrivono da Gedda 5 p. p. che i Beduini, i quali sembravano del tutto sottomessi, cominciarono nuovi atti d'insubordinazione.

VARIETA

BIBLIOGRAFIA METEOROLOGICA

Bollettino meteorologico del Reale Osservatorio di Palermo. (N. 6 a 10). Oltre ad una accurata esposizione delle principali vicende meteoriche osservate ogni mese in Palermo, ed oltre i molti specchi numerici relativi alle sei osservazioni triorarie (dalle 9 ant. a mezzanotte) fatte ogni giorno in quell'osservatorio, troviamo in questi fascicoli alcuni interessanti scritti dei signori Vivenot, Tacchini e Cacciatori su la natura dello stato nebbioso o caliginoso del cielo che di frequente si osserva in Palermo, e su le sue relazioni coi venti australi, e massime con quelli ch'attraversano gli aridi deserti dell'Africa.

Cronaca giornaliera di fasi atmosferiche osservate in Napoli dal signor Faustino Brioschi (maggio ad ottobre). Abbiamo altra volta lodato questo pensiero di caratterizzare ogni giorno per ciò che può dirsi la individuale sua fisonomia, registrando i più spiccati fenomeni meteorici in esso occorsi. Qualora per molti punti d'una vasta regione si potessero tra loro raffrontare codesti avvenimenti locali, che ad un primo aspetto si giudicano al tutto fortuiti, ben si vedrebbe come i fenomeni atmosferici, al pari dei fatti astronomici, mai non possano dirsi accidentali, determinati essendo sì gli uni che gli altri dalla necessaria correlazione che è tra le proprietà delle varie cose esistenti.

Bollettino dell'Osservatorio del Collegio Romano. Nei numeri usciti dall'agosto al novembre di questa importante pubblicazione del P. Secchi, troviamo continuati gli studi sulla costituzione dell'atmosfera solare, in alcune lettere del P. Cappelletti sull'eclisse totale del 15 aprile osservata al Chili, in una lunga lettera del signor Dawes sulle apparenze di granulazioni e di foglie offerte dalla fotosfera solare, e finalmente in una preziosa osservazione dello stesso Secchi. Egli tenendo occhio ad una grande macchia, mentre questa s'avvicinava al lembo del disco apparente e passava quindi ad occultarsi parzialmente, poté riconoscere che essa offriva allora una reale depressione nella sua parte più oscura ed una sporgenza nella parte più lucida. A questa osservazione assistevano anche il signor Tacchini astronomo di Palermo ed il P. Ferrari, i quali convennero nello stesso giudizio. Resterebbe adunque così provato essere le macchie solari veri avallamenti della fotosfera, ed essere le facule vere prominente. Dalle predette osservazioni del Cappelletti risultò pur confermata la sussistenza delle così dette protuberanze, emergenti dalla fotosfera, ed assai meno splendide di essa. L'esistenza di codesti ammassi di nubi, nuotanti in un alto strato non luminoso al disopra della fotosfera, sarebbe pur appoggiata da una osservazione del signor Tacchini. Costui in occasione di un tramonto del sole visto dal mare, osservò che appena scomparso il disco lunare apparvero due lunghi fasci di filamenti rossastri ricurvi, a guisa di due grandi baffi. È pure fatta parola in uno di questi bollettini del ritorno di un grande stuolo di stelle cadenti al 13 di novembre, il quale toccando il suo massimo ogni terzo di secolo, dovrebbe raggiungere nel 1866.

Bollettino meteorologico del Prof. Osservatorio di Modena (N. 1 e 2). Il Prof. D. Ragona è ben degno di lode e d'incoraggiamento per questa accurata pubblicazione, nella quale, oltre al riprodurre gli specchi riassuntivi delle osservazioni meteoriche e le note ad esse relative, vediamo molti importanti argomenti di scienza. Ci parve poi ottimo pensiero quello di porre a riscontro per ciascun mese, da una parte la curva delle variazioni barometriche orarie con quella della tensione effettiva del vapore atmosferico, e dall'altra la curva delle variazioni diurne nella temperatura con quella dell'umidità relativa; poiché v'è un mirabile accordo per ciascuna di queste coppie di curve, quali emersero a Modena nei mesi di maggio e di giugno. Sono pure interessanti le note del Ragona su le escursioni del barometro, osservate nella decorsa primavera in quattordici stazioni d'Italia, desumendone i dati dai bollettini di questo Ministero, ed un'altra nota sui massimi e minimi barometrici, rilevati a mezzo di un barometro aneroid. Troviamo in fine alcune compendiose ma interessanti notizie sui recenti progressi della astronomia.

Osservazioni meteorologiche di Urbino (N. 1 a 3). È questa una lodevole pubblicazione del P. Serpieri.

Bollettino delle osservazioni osonometriche-

meteorologiche fatte in Roma da Catterina Scarpellini (i numeri dal gennaio all'ottobre). Da questi abbiamo estratte le note idrometriche sul Tevere, esposte nella tavola a pag. 15.

Su la comparabilità delle osservazioni fatte coll'elettrometro bifilare e col conduttore mobile. In questa nota il prof. Palmieri espone le condizioni più opportune di costruzione dell'elettrometro, e le norme pel suo uso, affine di renderne paragonabili le indicazioni.

È pure raccomandato l'impiego di una pila di 30 coppie rame e zinco con acqua distillata, la cui tensione poco variabile può servire d'unità di misura, sia per le varie indicazioni d'uno stesso elettrometro, sia per i dati dei diversi strumenti.

Questo mezzo venne pure adoperato con vantaggio dal P. Secchi.

Medie e costanti barometriche, termometriche ed igrometriche dell'abate Giovanni Capelli. In questo lavoro viene compendiato, per mezzo di opportuni calcoli, il risultato di 25 anni di osservazioni fatte a Milano pel barometro e pel termometro, e di 15 anni pel pirometro, osservando ciascuno di questi strumenti sette volte al giorno.

Osservazioni meteorologiche fatte alla scuola nazionale di medicina in Bucharest. Dal signor Danila, direttore di quell'osservatorio, ci furono gentilmente trasmesse le osservazioni fatte colà nei mesi di agosto e di settembre, tre volte al giorno, cioè alle sei del mattino ed alle due e dieci pom.

Curva barometrica oraria dal 24 al 29 ottobre per cura del prof. P. Monte. Paragonandola con quella dell'osservatorio di Greenwich, disegnata nel bollettino di Parigi del 14 novembre, si scorge che colà si ebbero le onde di elevazione in quel mentre si avevano a Livorno le onde depresse. Il quadro numerico esposto a pag. 10 e 11 può valere di illustrazione per questa grande perturbazione.

Climatologia e meteorologia di Loco-Rotondo in provincia di Bari. Il signor Alessandro Campanella porge un accurato compendio delle vicende meteoriche osservate nel corso di trentasei anni, dal 1829 al 1864, in quella località che è assai importante, perchè elevata sul livello del mare metri 276 e posta frammezzo all'Adriatico ed il mare Jonio, distante dal primo a settentrione di soli 14 chilometri, e del secondo a mezzogiorno di chilometri 35.

Anemometrografo della Specola di Alessandria del C. P. Parnisetti. Questo diligente e solerte osservatore, onde ottenere una curva della velocità dei venti, pensò di valersi del molinello di Robinson, al quale adattò un ingegnoso e semplice congegno, per cui ad ogni giro di ruota vien segnata su di una carta una breve traccia, talchè si può contare il numero delle rotazioni del molinello nei successivi intervalli di tempo. Di un simile apparecchio è proposto di questo Ministero di poter fornire fra non molto gli osservatori che ne abbisognassero.

Sulle linee isoterme d'Italia, studi del dottor Giuseppe Serra-Carpi, Roma 1865. In questa pregevole ed accurata monografia sono discussi i dati medi ed estremi per settantadue stazioni d'Italia, e se ne ritrae il tracciato delle curve isoterme, le quali procedono da quella dai 13° che attraversa le pendici meridionali delle Alpi, sino a quella di 20° che passa per Malta. La direzione di queste curve è leggermente sinuosa e poco inclinata nel loro insieme rispetto ai paralleli astronomici, fuorchè quelle del 15° e 16° grado, le quali hanno una più sentita inclinazione da ENE ad ESE. Per quanto diligente sia questo studio del signor Serra-Carpi, ci sembra che i dati che servono ad esso di base, se non nel loro insieme, almeno per molti particolari, sieno ancor troppo mal sicuri; poichè insino ad ora non si è curata a sufficienza la uniformità nei mezzi e nei modi di osservazione, la quale ha influenza più che tutto sull'assegnamento della temperatura. In questo dotto lavoro troviamo però ancora molti utili suggerimenti intorno al collocamento degli osservatori e degli strumenti, ed ai metodi da seguire per eliminare l'influenza degli inevitabili errori, e per desumere da una serie di osservazioni dei dati medi abbastanza attendibili.

Il signor professore Giovanni Ferri di Lugano gentilmente ci continua l'invio dei mensili riassunti delle osservazioni fatte nelle 81 stazioni meteoriche della Svizzera. È questa una pubblicazione che fra breve frutterà dei sicuri dati per la scienza, massime per quanto concerne la influenza delle altezze e delle esposizioni su la temperatura, l'umidità e la pressione dell'atmosfera. È ciò perchè quelle osservazioni sono ora fatte con strumenti comparati e con eguali norme in ciascuna stazione.

Dobbiamo pur lode all'instancabile professore Zantedeschi per le molte sue pubblicazioni sulla meteorologia d'Italia, ricche di moltissime tabelle numeriche, di una collezione delle quali opere gli piacquero far dono a questa direzione di statistica. Noi speriamo che di questi materiali si potrà cavar partito per il progettato libro sul clima d'Italia.

Memorie dell'osservatorio del collegio Romano. Nuova serie, pubblicata dal P. Angelo Secchi. È un importante volume che contiene le osservazioni e gli studi compiuti in quella specola nel periodo di tre anni (1857 al 1859), sotto il potente impulso dell'insigne astronomo e fisico di Roma. La parte astronomiche comprende: le osservazioni sulla cometa Donati, su l'apparizione di Marte, su le macchie solari, e su l'occultazione di Saturno dietro alla luna, oltre un esteso catalogo di stelle doppie dal 1° al 5° ordine. La parte meteorologica comprende una descrizione dell'ingegnoso meteorografo, fatto costruire dallo stesso Secchi, onde, col giuoco di una sola corrente voltaica costante, si registrano ad un tempo le curve diurne della

pressione, della temperatura e della umidità dell'aria, della velocità e direzione del vento, della quantità di pioggia, delle due componenti, orizzontale e verticale, e della intensità del magnetismo terrestre.

In Italia non esiste altro osservatorio in cui tanto si faccia e si ottenga per la meteorologia, quanto in questo dirigit dal Secchi. E possiamo dire che anche fuori d'Italia non si trovi facilmente un così completo e semplice sistema di registrazioni meteoriche. Però ci è grato annunziare che tra breve questo nostro bollettino verrà illustrato dalle tavole rappresentative di tutte le predette curve notate a Roma nel periodo di ciascuna decade. Di tal modo le osservazioni fatte nelle molte altre stazioni d'Italia, quali da noi già si pubblicano, e le curve barometriche e termometriche che ci proponiamo di dare per alcune di queste stazioni troveranno un opportuno complemento in codeste tavole, dalle quali a colpo d'occhio si scorgono le correlazioni sussistenti tra i diversi fenomeni meteorici occorrenti in una stessa località, e quindi anche le relazioni che essi tengono colle analoghe vicende delle località circostanti. Nel predetto volume vengono pure accuratamente descritti gli apparecchi magnetici stabiliti in quell'osservatorio, e si discutono i modi di correzione e di riduzione delle osservazioni fatte ai medesimi. Sono già noti al pubblico gli importanti risultati ottenuti dal Secchi con siffatte osservazioni, e segnatamente la scoperta di alcuni rapporti fra le variazioni nel magnetismo e quelle nella elettricità e nella pressione atmosferica.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La Lombardia annunzia che S. A. R. il Principe Ereditario fece tenere all'Associazione degli operai L. 300.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO

Domani, martedì 9 gennaio, a mezzogiorno e mezzo, il Prof. Achille Genarelli, ripigliando le sue lezioni di archeologia, tratterà della popolazione primitiva dell'Asia Minore venute dall'Oriente.

Mercoledì, 10 gennaio a ore 11 ant., il Prof. Attilio Zucconi Orlandini ricomincerà le sue lezioni di statistica; ed il Prof. Pasquale Villari, a mezzogiorno preciso, farà la solita lezione di Storia d'Italia.

Leggiamo nella Lombardia: Le sale d'aspetto per Re e Famiglia Reale alla nostra stazione centrale vennero in questi giorni tratte al compimento. Sono quattro locali magnifici per stucchi e dorature. Nella sala principale sono degne di particolare rimarco quattro bellissimi affreschi eseguiti sulla volta da Raffaele Casnedi, e rappresentanti, il primo la festa dello Statuto, e gli altri la scienza, l'industria, l'arti e mestieri; attorno alla stessa sala vi hanno quattro bei busti in marmo che raffigurano Dante di L. Vela, Galileo di Strazza, Michelangelo di Vanti, e Raffaello di Tabacchi. Nella sala attigua è pur degno di particolare rimarco un ritratto di Vittorio Emanuele del Bertini. — Ieri, nella sala d'aspetto di prima classe per viaggiatori venne inaugurato un grandioso quadro a tempera di Eleuterio Pagliano, rappresentante l'apoteosi di Venezia; ora l'istesso pittore sta terminando l'apoteosi di Napoli, che gli farà riscontro nella sala stessa. — Nella sala di seconda classe sono stati collocati due grandiosi quadri di Gerolamo Induno; uno rappresenta il campo Vaccino di Roma; belle assai sono la figura della donna della campagna romana e quella di Raffaello. L'altro rappresenta Dante a Firenze nell'atto che incontra Beatrice.

— Scrivono da Napoli, 4 gennaio, al Corriere Mercantile: Finalmente le comunicazioni sono riaperte colle altre provincie del Regno e coll'Europa.

Da oggi i nostri legni partono con piena nettezza ed hanno tutto il diritto di essere ammessi a libera pratica. Il Ministero dell'Interno aveva autorizzato questa misura se ai mezzi di oggi non si fosse verificato alcun caso di malattia sospetta. Fortunatamente da oltre a 10 giorni la salute pubblica è perfettamente, e più fortunatamente ancora essa si mantiene tale anche nelle ultime 24 ore. Il danno che ha avuto questa città dalla passata epidemia è incalcolabile, e ci vorrà qualche tempo prima che si siano potute rimarginare tutte le piaghe.

Il commercio ha già però cominciato a riprendere il suo corso, e ieri avendo avuto occasione di passare lungo il Piliere e per le vie circostanti alla dogana vi ho osservato con soddisfazione un movimento da molto tempo insolito.

La classe operaia, che più di tutte sente il contraccolpo della stagnazione degli affari, va fra poco ad avere un lavoro assicurato per lo spazio di 8 anni. L'altro ieri la Deputazione provinciale approvava il progetto Gabrielli per la costruzione di nuove case a Chiaia, aprendo una grandiosa strada che dal palazzo Cellamare corre in linea parallela tra il corso Vittorio Emanuele ed il corso della Riviera di Chiaia, sboccando presso il tiro al bersaglio situato in vicinanza dell'ospedale della marina a Piè di Grotta. Siffatto grandioso lavoro renderà quel quartiere uno dei più belli e dei più ariosi della città.

Sarebbe a desiderare che uguale funzione si potesse fare ai quartieri Porto e Pendino, i quali hanno più di tutti bisogno di aria e di luce!

Il ministro dei lavori pubblici di Francia, com'è stato annunziato, con un suo recente dispaccio ha prescritto a tutte le compagnie ferroviarie di adottare entro il termine di quattro mesi un sistema efficace di comunicazione fra gli impiegati ed i viaggiatori dei convogli in corso. È una legittima soddisfazione data all'opinione pubblica.

Per tal modo, coll'aiuto d'un semplice bottone elettrico, il guarda-freno di servizio nell'ultimo vagone potrà far risuonare istantaneamente un campanello alle orecchie del capo-convoglio, posto nel vagone di testa.

Oltre a ciò, ogni compartimento conterrà un bottone elettrico, affinché i viaggiatori, in caso di qualsivoglia pericolo, possano fare appello agli impiegati. In quest'ultimo caso, il campanello del vagone di testa avvertirà il capo-convoglio, il quale darà tosto l'allarme al conduttore della locomotiva. Quest'ordine risponderà fischando ai freni. A questo segnale, tutti i freni sono serrati ed il convoglio si arresta. Ma questo risultato non può prodursi con certezza e celerità se non si dispone d'un sistema energico di stringimento. I freni attuali, manovrati da inservienti la cui forza è essenzialmente limitata, non possono agire che con lentezza. In queste condizioni, si calcola generalmente che la fermata non si effettua prima d'aver percorso circa 1200 metri. È più di quanto sia necessario per consumare un attentato, e perchè un principio d'incendio abbia il tempo di propagarsi e divenire un disastro.

Il sistema del sig. Achard, indicato all'attenzione delle Compagnie dalla circolare ministeriale, non è che una parte distaccata d'un sistema completo d'imbrigliamento elettrico, la prova del quale è stata fatta in questi ultimi due anni sul convoglio celere da Parigi a Strasburgo, e sulla linea di Colonia.

I campanelli d'avviso fanno qui parte integrante dei freni, che si serrano da se stessi tosto che la batteria è messa in movimento. Viene constatato da rapporti ufficiali che tutti questi apparecchi sopportano colla più grande facilità le intemperie delle stagioni e resistono ad un servizio faticoso: inoltre né le batterie, né i freni elettrici non furono una sola volta adoperati in fallo, neanche nelle più grandi velocità di 80 a 90 chilometri all'ora. La fermata si produce, in media, sopra una lunghezza di 300 metri. (Avenir National)

ELEZIONI POLITICHE

- Elletti. Afragola. — Di Lorenzo, voti 223. Anagni. — Fioretti, 239. Avellino. — Luigi Minervini, 433. Borgo San Donnino. — Pirotti, 316. Caserta. — Comin Jacopo, 220. Ferrara 2° coll. — Mazzucchi, 247. Macerata. — Cav. Gaola. Monreale. — Duca di Gela, 263. Napoli 4° collegio. — Piscane, 244. Napoli 5° collegio. — D'Avaya, 145. Nicosia. — Stocco, 249. Palermo 2° collegio. — Frascia, 275. Portofino. — Avellino. Tortona. — Rattazzi G., 453. Bra. — Chiaves, 689. Torino 4° collegio. — Cav. Nerro, 821. Torre Annunziata. — Barone Marsico, 526. Ballottaggi. Amalfi. — Piscane Domenico, voti 177; Della Monica Federico, 135. Ancona. — Bonomi, 206; Ninchi, 203. Castelluccio Garfagnana. — Professore Murelli, 143; Giovannetti, 74. Genova 1° collegio. — Vincenzo Ricci, 189; Mazzini, 184. Genova 2° collegio. — Serra Cassano, 318; avvocato Chiodo, 120. Genova 3° collegio. — Giovanni Ricci, 186; professore Tomati, 51. Messina. — Frascia, 375; generale Longo, 215. Parma 2° collegio. — Costamezzana, 301; Sineo, 137. Sorsina. — Arrivabene, 174; Acerbi, 159.

ULTIME NOTIZIE

La Patrie parlando degli ultimi avvenimenti della Spagna dice:

Si crede che il generale Prim avesse accordi con molti reggimenti della Nuova-Castiglia e quando fosse riuscito il progetto, di marciare da Ocaña su Toledo. Questa città è situata a 60 chilometri da Madrid. Anche Arasce dipende da Toledo.

Si dice che il governo fosse informato delle mene del generale Prim e de' suoi amici, e vari giornali favorevoli al ministero già avevano pubblicato notizie che accennavano a prossimi avvenimenti.

Fra tutti i reggimenti sui quali contava il generale Prim due soli lo hanno seguito: gli altri sono rimasti fedeli; ma si assicura essersi fatti molti arresti specialmente di ufficiali superiori, che erano notoriamente compromessi. Si vuole che Prim avesse l'ambizioso progetto di farsi nominare reggente, per governare la Spagna fino alla maggiore età del principe delle Asturie, che ha appena nove anni.

La France soggiunge i seguenti riflessi: « Dopo il suo ritorno dal Messico e le strane spiegazioni date alla Camera, ove perdettero quel po' di popolarità che ancora aveva, il generale Prim non poteva rassegnarsi alla sconfitta dei suoi disegni ambiziosi ed a starsene lungi dal po-

tere; tutti ricordano quella seduta nella quale con accento da melodramma, parlò della « sua buona lama di Toledo » minacciandola da lungi un ministro francese. Quella « buona lama » s'è fatta ora una daga da cospiratore, ed uscì dal fodero per sospingere alla guerra civile, dopo essersi tenuta in riposo al Messico, innanzi ai nemici della Spagna.

Ci sembra che O'Donnell sta troppo bene in arcioni perchè s'abbia a dubitare che il governo spagnuolo tema l'attuale sommossa.

Ma qualunque possa essere l'esito di questa ribellione, noi siamo persuasi che dovunque succiterà un egual senso di riprovazione.

.....Oggi, in questo nostro tempo di pubblicità e di discussione, i partiti non possono avere altro campo di battaglia che l'aula legislativa, altre armi che le idee.

Coloro i quali spingono alla guerra civile, e pongono al disopra delle leggi, non sono uomini politici, non sono eroi; sono ribelli!

È arrivato a Parigi il signor Van-Prael ministro della casa del re Leopoldo II, incaricato di notificare l'avvenimento del suo sovrano al trono del Belgio. Il signor Van-Prael era l'amico particolare del re Leopoldo I, la di cui confidenza egli si era acquistata pel suo carattere altrettanto elevato, quanto leale. (France)

Il governo inglese ha ricevuto avviso di un moto insurrezionale scoppiato nell'isola di Cerano, Molucche orientali.

Vennero subito spedite delle truppe in quella direzione. (Havas)

Un rescritto dell'imperatore d'Austria convoca i deputati della Transilvania a Pesth per regolare definitivamente il modo d'Unione.

La sanzione imperiale avrà luogo soltanto quando la soluzione della questione legale sia diventata un fatto compiuto.

Intanto la dieta transilvana è stata aggiornata. (Idem)

Le ultime lettere del Perù parlano degli sforzi che fa il nuovo governo per ristabilire l'ordine.

L'attuale gabinetto è composto dei signori Francisco Mariategui segretario di Stato e dell'Interno, La Puente agli affari esteri, colonnello S. Balha alla guerra, T. Vivero alle finanze, S. L. Quinones alla giustizia.

I ministri in Francia, Olanda, Belgio, Roma e Stati Uniti, ed i consoli a Londra, Liverpool, Southampton, Havre, Parigi, ecc., dovevano essere rimpiazzati. (Patrie)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

Madrid, 6 (sera). Dispacci giunti dalle provincie recano che dappertutto regna la maggiore tranquillità. È incerto se il generale Prim sia per dirigersi verso l'Andaluzia o verso le montagne di Toledo. Il generale Zabala lo insegue. Un'altra colonna, sotto il comando del march. Duero, manovra per tagliargli la ritirata. Gli insorti comandati da Prim erano venuti sera a Tembleque. Gli insorti di Avila, inseguiti da parecchie colonne di truppe erano a poca distanza dalla frontiera del Portogallo. Madrid, 7.

Dicesi che gli insorti cercano di raggiungere le frontiere del Portogallo.

Il governo ha fatto annunziare che il general Prim sta battendo in ritirata.

O'Donnell dichiarò nel Senato che la situazione è grave di pericoli; che una vasta cospirazione è ramificata in tutta la Spagna, benchè la tranquillità non sia stata turbata che nella sola città di Aranjuez, di Ocaña e di Avila. Disse che, sperando in un pronto ristabilimento dell'ordine, avrebbe fatto lavare fra due giorni lo stato d'assedio di Madrid.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 8 gennaio 1866.

Table with columns: VALORI, PREMI CORRISPI, PREMI PROIBITO, PREMI, CAMBI, L, D. Includes sub-tables for VALORI A PREMIO and OSSERVAZIONI.

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI DEL REGNO D'ITALIA

agente per conto del Governo in virtù della convenzione de' 31 ottobre 1864, approvata con legge dei 24 novembre successivo.

ELENCO n° 1, approvato con Decreto ministeriale del di 9 dicembre 1865, dei beni demaniali (Fabbricati, appezzamenti di terreno, ecc., situati nel Circondario di Lucca) che si pongono in vendita dalla Direzione delle Tasse e del Demanio di Firenze.

Le condizioni, il luogo ed il giorno della vendita verranno poi indicati con appositi avvisi i quali saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno

N° D'ORDINE	DESCRIZIONE DI CIASCUN LOTTO	DATI		RENDITA LORDA essa ammontare dei proventi annuali di ogni natura per la parte che tocca al Demanio dello Stato	PESI CUI SONO SOGGETTI I BENI				RENDITA NETTA	VALORE		PREZZO di stima che deve servir di base agli incanti	OSSERVAZIONI				
		DESUNTI DAL CATASTO			Contribuzioni e soprassolli diversi che si pagano o si pagherebbero qualora lo stabile fosse posseduto da un privato	Spese d'amministrazione di produzione e di manutenzione a carico del Demanio dello Stato	Canoni ed annualità che si corrispondono a particolari o ad enti morali	TOTALE dei pesi che si devono detrarre dalla rendita lorda		VENALE attribuito allo stabile	VALORE degli accessori						
		SUPERFICIE												RENDITA IMPONIBILE	RENDITA	VENALE	VALORE
		MISURA LOCALE	ETTARI														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Comune di Lucca. — PORZIONE dello stabile già Lucchesini, situato entro la città di Lucca in via Pantera al numero civico 2141 composto: di due piani abitabili aventi in tutto 20 ambienti, pozzo e quattro cantine. Confina: a tramontana con lo stabile di Domenico Casali e con la via nuova; a levante, con Giovanni Raffaelli e col canonico Micheletti; a mezzogiorno, con la via degli Stregghi; a ponente, con la via Pantera. — È distinto nel catasto con le particelle numeri 704, 705, 706, 708, 709 tutte in parte, sezione B ^a .	0 0769	0 02 62	163 80	500 00	54 05	75 00	•	129 05	370 95	6744 55	•	6744 55				
2	Comune di Lucca. — STABILE, già casa Torselli, situato entro la città di Lucca in via San Romano al numero civico 1171 composto: di quattro piani con 28 ambienti abitabili, cortile con pozzo e quattro cantine. Confina: a tramontana, con lo stabile demaniale già casa Parenzi; a levante, col muro del cortile del palazzo reale; a mezzogiorno, con la piazza di San Romano e col lotto n° 3; a ponente, con la via di San Romano. — È distinto nel catasto con le particelle numeri 1500, 1501, sezione C ^a .	0 0655	0 02 21	360 55	800 00	119 00	120 00	•	239 00	561 00	10200 00	•	10200 00				
3	Comune di Lucca. — CASA DI ABITAZIONE, situata sulla piazza di San Romano entro la città di Lucca al n° civico 1172 composta: 1° di una piccola chiesa soppressa ora ad uso di magazzino, con sopra una soffitta praticabile; 2° di 4 piani aventi 18 stanze tra piccole e grandi, sotto scala e pozzo; Confina: a tramontana, col cortile del lotto n° 2 a muro; a levante, con altro stabile demaniale, lotto n° 4; a mezzogiorno e ponente, con la piazza di San Romano. — È distinta nel catasto con le particelle numeri 1497, 1498, 1499 in parte, sezione C ^a , e di nuovo 1499 in parte.	0 0685	0 02 33	125 17	240 00	41 30	36 00	•	77 30	162 70	2958 18	•	2958 18				
4	Comune di Lucca. — CASA DI ABITAZIONE, situata entro la città di Lucca, in piazza San Romano al numero civico 1173; composta: di tre piani compreso il terreno, aventi in tutto sette ambienti, con pozzo a comune col lotto n° 3; Confina: a tramontana, con un cortile annesso al palazzo reale; a levante, con l'altro stabile demaniale, lotto n° 5; a mezzogiorno con la piazza di San Romano; a ponente, con lo stabile demaniale, lotto n° 3. — È distinto nel catasto con la particella n° 1496, sezione C ^a .	0 0207	0 00 71	38 30	150 00	12 65	22 50	•	35 15	114 85	2088 18	•	2088 18				
5	Comune di Lucca. — CASA DI ABITAZIONE, situata entro la città di Lucca sulla piazza di San Donato al numero civico 1174; composta: di quattro piani compreso il terreno avente in tutto sei ambienti, un andito ed una cantina. L'acqua per l'uso di questa casa si estrae da un pozzo situato in un cortile annesso al palazzo reale, con una carrucola posta all'esterno di una finestra; Confina: a tramontana, con un cortile annesso al palazzo reale; a levante con lo stabile demaniale, lotto n° 6; a mezzogiorno, con la piazza di San Romano; a ponente, con lo stabile demaniale, lotto n° 4. — È distinta nel catasto con la particella numero 1495, sezione C ^a .	0 0308	0 01 05	129 26	340 00	42 70	51 00	•	93 70	246 30	4478 18	•	4478 18				
6	Comune di Lucca. — CASA DI ABITAZIONE, situata entro la città di Lucca, sulla piazza di San Romano al numero civico 1175; composta: di quattro piani compreso il terreno, aventi in tutto dieci ambienti, uno stanzino e un sottoscala. L'acqua per l'uso di questa casa si estrae da un pozzo situato in un cortile annesso al palazzo reale, con una carrucola posta al di fuori di una finestra; Confina: a tramontana col detto cortile annesso al palazzo reale; a levante, con uno stabile addetto al palazzo suddetto; a mezzogiorno, con la piazza di San Romano; a ponente, con altro stabile demaniale, lotto n° 5. — È distinta con la particella catastale numero 1494, sezione C ^a .	0 0220	0 00 75	63 84	200 00	21 10	30 00	•	51 10	148 90	2707 27	•	2707 27				
7	Comune di Lucca. — CASA DI ABITAZIONE, situata entro la città di Lucca, sulla via del Corso al numero civico 1323; composta: di quattro piani compreso il terreno, aventi in tutto diciotto ambienti, una rimessa ed una cantina con pozzo; Confina: a tramontana, col muro dell'orto del convento dei frati di San Romano; a levante, con lo stabile di Marianna Berchielli; a mezzogiorno, con la via del Corso; a ponente, con lo stabile di Chiara Lotini. — È distinta nel catasto con le particelle numeri 1736 e 1737 in parte, sezione C ^a .	0 0399	0 01 36	123 90	240 00	40 90	36 00	•	76 90	163 10	2965 45	•	2965 45				
8	Comune di Lucca. — MAGAZZINO, in Lucca, nella corte della vecchia Pescheria, al numero civico 543; composto: di una sola stanza al pian terreno; Confina: a tramontana, con lo stabile di Mansueto Menacacci; a levante, con la corte della Pescheria vecchia; a mezzogiorno con lo stabile di Giuseppe Martinelli; a ponente, con quello del suddetto Mansueto Menacacci. — È distinto nel catasto con la particella n° 1677, in parte, sezione B ^a .	0 0096	0 00 33	5 32	16 00	1 75	2 40	•	4 15	11 85	215 45	•	215 45				
LOT 10.																	
9	Comune di Lucca. — (Affittato); composto di due appezzamenti di terreno, divisi dall'argine del Serchio, al luogo detto <i>monta e scendi</i> . — Il primo appezzamento, prativo, situato dalla parte interna dell'argine; — Confina: a tramontana, col piede dell'argine suddetto; a levante, colla strada pubblica di Monte San Quirico; a mezzodi, coi beni di Poli Luigi, Bernardini Angela e Maria sorelle, Lucarelli Luigi, Paladini Paolina, Giannotti Marianna, Santarasci Angelo, Santarasci vedova del fu Francesco, tutti a linea indicata dai termini; a ponente coi beni di Micheletti Michele fratelli; Il secondo appezzamento, a pastura con giovane albereta, situato dalla parte esterna dell'argine suddetto del fiume Serchio; — Confina a tramontana, coi beni della comunità di Lucca, con Davini Gabriele, vedova Caturelli, Baroni Raffaele, tutti mediante fossetta a comune; a levante e mezzogiorno, colla base dell'argine suddetto; a ponente, coi beni di Micheletti Michele e fratelli. — È distinto nel catasto con le particelle numeri 807, 933, sezione F ^a .	1 4820	0 50 47	21 32	95 75	6 46	6 94	•	13 40	82 35	1497 27	•	1497 27				
10	Comune di Lucca. — Striscia di terreno a pastura (Affittata) con due fila di giovani alberi, situata lungo l'argine del Serchio internamente ed al di sotto del ponte di Monte San Quirico; — Confina: a tramontana, con la base dell'argine suddetto; a levante, coi beni di Michele Barsotti; a mezzogiorno, coi beni della vedova Donati; a ponente, colla suddetta vedova Donati. — È distinta nel catasto con le particelle numeri 2215, 2216, 2042, sezione D ^a .	0 3850	0 13 11	7 90	25 20	2 60	1 25	•	3 85	21 35	388 18	•	388 18				
11	Comune di Vellano. — Ex DOGANA DI PIETRABONA, composta; di un fabbricato a quattro piani avente una stanzetta con forno, uno stanzone semioscuro ad uso di legnaia, una bottega verso la piazza, e dieci altri ambienti ad uso di abitazione ordinaria; — Confina: a tramontana e levante, con terreno e fabbricato proprio dei fratelli Boscchi; a mezzogiorno, colla piazza dei ss. Matteo e Colombano; a ponente, col vicolo del Pantano, e per la parte superiore occupata dall'archivolt appartenente al locale della Dogana con stabile proprio di Cecchi Salomone. — È distinta nel catasto con le particelle numeri 74, 71, sezione E.	0 0188	0 00 64	43 87	80 00	14 04	12 00	•	26 04	53 96	981 00	•	981 00				